

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

Doc. XXIV

n. 4

RISOLUZIONE DELLA 9^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura e produzione agroalimentare)

d'iniziativa del senatore FERRARI Francesco

approvata il 28 giugno 1995

ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, a conclusione dell'esame degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di pozzi e di occupazione di spazi e passi carrabili

«La 9^a Commissione permanente (agricoltura e produzione agroalimentare) del Senato,

premesso

che permangono, nel mondo agricolo, difficoltà e disagi per la prossima scadenza del 30 giugno 1995, entro cui presentare la denuncia dei pozzi, secondo una procedura onerosa (decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275 e decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584) e per la soppressione dell'esenzione dalla tassa di occupazione

permanente del suolo pubblico dei passi carrabili,

impegna il Governo:

a) per quanto attiene ai pozzi,

- ad adottare un provvedimento indifferibile ed urgente per prorogare il termine per la denuncia dei pozzi e delle captazioni in aree protette;

- a fissare tale termine in almeno sei mesi dopo l'entrata in vigore dei regolamenti applicativi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e comunque non prima del 30 giugno 1996;

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- a prevedere un provvedimento legislativo di coordinamento in cui

1) si definiscano in maniera semplificata ed uniforme gli adempimenti per la suddetta denuncia, specificando che essa non comporta oneri per i privati;

2) sia chiarito che la denuncia sana i precedenti provvedimenti autorizzativi non richiesti;

3) sia individuata una soglia limite per i piccoli pozzi produttivi da assoggettare allo stesso regime giuridico dei pozzi domestici;

4) siano stabilite tariffe uguali per gli usi irrigui e di abbeveraggio del bestia-

me, sempre limitatamente agli emungimenti di ridotta entità;

b) per quanto attiene ai passi carrabili,

- ad esonerare dalla tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche i passi carrabili agricoli destinati al servizio dell'azienda in funzione dell'attività agricola medesima, così come già sostenuto dalla Commissione Finanze del Senato. Analoga esenzione dovrebbe essere estesa anche agli attraversamenti mediante occupazione del sottosuolo delle strade effettuati con condotte per il trasporto dell'acqua ai fini dell'irrigazione dei fondi rustici».